

Traccia di Verbale dell'Assemblea ordinaria del 18/05/2022

"ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA SCUOLA DI MUSICA DELLA FONDAZIONE CARLO E
GUGLIELMO ANDREOLI"

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 19, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore e modifica dello statuto;
2. Dimissioni del presidente uscente Maurizio Mantoanelli
3. Elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice-presidente
4. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 23 soci, come risulta dal registro presenze depositato agli atti. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Mantoanelli Maurizio, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra De Zaiacomo Eleonora.

Sul 1° punto all'ordine del giorno interviene il Direttore della Scuola di Musica, Mirco Besutti, per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale acquisita con Provvedimento della Provincia di Modena n. 55 del 11/03/2010. In particolare, evidenzia che l'associazione può mantenere tale qualifica in quanto:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) è una associazione che opera per soddisfare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 3) realizza attività che sono considerate dal Legislatore come di interesse generale, quali:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso l'organizzazione, anche in collaborazione di soggetti terzi, di eventi finalizzati alla promozione della cultura con particolare riferimento alla cultura musicale;
 - b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni

o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale attraverso l'erogazione di borse di studio per l'avvicinamento e l'approfondimento della conoscenza musicale e attraverso l'erogazione di fondi destinati ad organismi che si occupano di promozione della cultura musicale;

- 4) presenta un numero di soci pari a 24 e quindi in numero superiore al minimo di sette richiesti dalla Legge;
- 5) opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci e con un ruolo determinante di alcuni volontari.

Interviene quindi Wendy Mosca per chiedere se non sia necessario procedere con Assemblea straordinaria alla variazione dello statuto. A tal proposito interviene Mirco Besutti per evidenziare che sul tema c'è stato il confronto con i nostri consulenti che ci hanno informato che l'articolo 101 del Dlgs 117/2017 prevede che

"Entro il medesimo termine (individuato a seguito dell'emergenza del Coronavirus nel 31/10/2020), esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria"

e che sul punto il Ministero del Lavoro (nota del 27/12/2018) ha escluso la possibilità di adottare le modifiche con assemblea ordinaria nei casi in cui l'ente colga l'occasione per modificare aspetti non richiesti dal Codice del Terzo settore nonché nel caso in cui si effettuino delle modifiche che il Codice qualifica come facoltative, quali:

- 1) introduzione della possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale (attività ex art. 6 CTS), mentre è sufficiente l'assemblea ordinaria quando lo statuto, come nel caso della nostra associazione, prevedeva già la possibilità di svolgere tale attività – aspetto indicato nelle possibili fonti di entrata – per cui la modifica interviene solo per circoscrivere l'esercizio di tali attività diverse ai vincoli di legge;
- 2) costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare (ex art. 10 del CTS): previsione non introdotta nella rielaborazione dello statuto;
- 3) possibilità di conferire ai soci collettivi un diritto di voto plurimo (ex art. 24, comma 2, CTS): soluzione non adottata dalla nostra associazione;
- 4) ricorso al voto per corrispondenza o telematico (ex art. 24, comma 4, CTS): soluzione non adottata dalla nostra associazione;
- 5) possibilità di assemblee separate (ex art. 24, comma 5, CTS): soluzione non adottata dalla nostra associazione;

- 6) con riferimento agli Amministratori indicazione di requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori (ex art. 26, commi 3,4,5 CTS): disciplina non introdotta nello statuto;
- 7) previsione dell'Organo di controllo (art. 30 CTS) nei casi in cui non sia obbligatorio per legge: lo statuto prevede che sia nominato solo al ricorrere dei presupposti di legge (art. 8 dello statuto);
- 8) attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti (art. 30 CTS): non attribuiti;
- 9) possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro (art. 32 comma 2 CTS) quando non sia già previsto dallo Statuto: non è stata introdotta.

Nella proposta di statuto - come meglio evidenziato nel testo a fronte oggetto di esame - non si configurano quindi modifiche che implicano la necessità di una assemblea straordinaria.

Il Presidente evidenzia che non si è voluto derogare ad alcune disposizioni derogabili del Codice del Terzo Settore che pertanto vincolano pienamente la gestione associative. A titolo esemplificativo, nel caso di domanda di ammissione il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni motivando la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione che dovrà quindi essere comunicata agli interessati che potranno anche ricorrere all'Assemblea dei soci.

Si procede pertanto all'esame dello statuto riformulato (Allegato A) in cui si evidenzia l'implementazione dei requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative:

- 1) Codice civile;
- 2) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come associazione di promozione sociale;
- 3) Articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo.

Clausola statutaria	riferimento	Statuto
Denominazione sociale APS	35 CTS	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	2
Sede legale	21 CTS	1
Assenza di fini di lucro	21 CTS	1
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	1

Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano	5 CTS	2
Indicazione dei destinatari delle attività	35 CTS	2
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	6 CTS	3
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	4
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)	35 CTS	Nessun vincolo
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	35 CTS	No
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	5 (Consiglio Direttivo o suo componente delegato)
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati"</i>) ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	23 CTS	Non derogato: si applica il CTS
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS	5

Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione"</i>).	23 CTS	5, impugnazione alla prima Assemblea utile
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	35 CTS	4
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	6
<i>Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa</i>	4 DPR IVA	6
<i>Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa</i>	4 DPR IVA	5
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;</i>	4 DPR IVA	11
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	15 CTS	11
Diritto di voto dei neo-associati	24 CTS	6
<i>L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.</i> <i>Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione</i>	Art. 24 cod.civ.	5

<i>L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.</i>	Art. 24 cod.civ.	5
Apporto prevalente dei volontari	35 CTS	2
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	Non necessario
Competenze assemblea	25 CTS	8
<i>Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti</i>	4 DPR IVA	8
<i>Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione</i>	4 DPR IVA	8
<i>Eleggibilità libera degli organi amministrativi</i>	4 DPR IVA	8
<i>Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie</i>	4 DPR IVA	3
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari</i>	4 DPR IVA	8
<i>Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)</i>	24 CTS	8
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	24 CTS	Non introdotto

Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto <u>possono</u> attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	24 CTS	8
<i>Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile</i>	4 DPR IVA	8
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	8
<i>Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.</i> <i>Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)</i>	21 cod.civ.	8
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	26 CTS	I soci sono esclusivamente persone fisiche
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	Non disciplinato
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	26 CTS	Non disciplinato
Disciplina dell'Organo di controllo	30 CTS	8

Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	Non prevista
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	Non disciplinato
Destinazione del patrimonio	8 CTS	Non contemplato
Divieto distribuzione utili	8 CTS	1
<i>Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge</i>	4 DPR IVA	1
Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	13 CTS	8, 9
Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	13 CTS	9
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	14 CTS	8, 9
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	8
<i>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</i>	27 cod.civ.	Non necessario specificare
<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)</i>	21 cod.civ.	8
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	12
<i>Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione</i>	4 DPR IVA	12

<i>con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge</i>		
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	No

Viene quindi data lettura dello statuto come da testo allegato, sotto la lettera A, come parte integrante del presente atto. Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, la Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

La Presidente viene delegata ad adempiere agli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) Registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di registro (ex art. 83 del DLgs 117/2017) avendo operato esclusivamente le modifiche che il Ministero del Lavoro ha definito come obbligatorie o essendosi avvalsa della possibilità di derogare rispetto a disposizioni derogabili introdotte dal Codice del Terzo Settore. L'atto non sarà inoltre gravato da imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale, per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018;
- 2) Aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere inclusa anche la natura di associazione di promozione sociale;
- 3) trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Regione attraverso il canale telematico TESEO.

Il Presidente Maurizio Mantoanelli prende la parola per comunicare le sue dimissioni a tutta l'Assemblea e chiede a tutti i soci presenti chi sia interessato a far parte del Nuovo Consiglio Direttivo. Le seguenti persone comunicano di essere interessate:

- Ascari Milena
- Ciorici Dorina
- De Marchi Paolo
- Fiandaca Illuminata
- Garuti Giuliano

- Gasparini Cristina
- Iuliano Roberto
- Michelini Laura
- Panza Lorenza
- Tavernelli Marina
- Trevisi Fabrizio
- Wendy Mosca

Il nuovo Consiglio Direttivo viene perciò formato. Wendy Mosca prende la parola e propone Michelini Laura per assumere la posizione di Presidente dell'Associazione. Non essendoci altre candidature o persone contrarie all'elezione di Michelini Laura, il Direttivo elegge all'unanimità la stessa. Michelini Laura, come Presidente neo-eletto, nomina Iuliano Roberto, Vice-Presidente.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 20:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO


ELEONORA DE ZAIACOMO

IL PRESIDENTE





Statuto della

"Associazione genitori per la scuola di musica della Fondazione Carlo e Guglielmo Andreoli
APS""

ART. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

1. E' stata costituita il 19/03/2008 l'Associazione denominata "Associazione di promozione sociale Genitori per la Scuola di Musica della Fondazione Carlo e Guglielmo Andreoli", in breve "Associazione Genitori per la Scuola di Musica della Fondazione Carlo e Guglielmo Andreoli APS" con sede in Mirandola (Mo) Via E. Fermi 3 presso i locali della Scuola di Musica "C.e G.Andreoli ".
2. L'Associazione priva di personalità giuridica è retta dal Codice del Terzo Settore e dal Codice civile.
3. L' Associazione non ha fini di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distruzione non siano imposte dalla legge.
4. La durata dell'Associazione è illimitata. Il suo scioglimento deve essere deliberato dai tre quarti degli associati ovvero in caso di cessazione dell'attività della scuola.

ART. 2 SCOPI E ATTIVITA'

1. L' Associazione si prefigge di promuovere finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale rivolte ai soci, relativi famigliari e terzi:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso l'organizzazione, anche in collaborazione di soggetti terzi, di eventi finalizzati alla promozione della cultura con particolare riferimento alla cultura musicale;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale attraverso l'erogazione di

borse di studio per l'avvicinamento e l'approfondimento della conoscenza musicale e attraverso l'erogazione di fondi destinati ad organismi che si occupano di promozione della cultura musicale.

2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- promuovere ed organizzare incontri tra genitori al fine di informare le famiglie sui progetti della scuola;
- collaborare con i vari enti pubblici a ciò preposti, nonché con le varie associazioni operanti sul territorio per la realizzazione di manifestazioni e di attività dirette alla valorizzazione e alla diffusione dei progetti della scuola all'esterno della stessa;
- organizzare la festa annuale della Scuola di Musica che rappresenta un importante momento di animazione e di raccolta fondi per il sostegno delle attività della scuola stessa;
- compiere qualsiasi attività utile al perseguimento degli scopi sociali e alla raccolta dei fondi necessari per realizzarli in conformità alle leggi sull'associazionismo di promozione sociale e sugli enti non commerciali.

3. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazione di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.



ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale in quanto rispetto ad esse secondarie e strumentali e svolte nei limiti di legge. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee guida espresse dall'Assemblea dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli Enti locali e di altre istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio, il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo, redatto secondo il criterio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di ricavi, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile, salvo il più ampio termine di sei mesi per comprovate esigenze.

ART. 4 SOCI

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Sono membri dell'Associazione quanti manifestano interesse per le attività associative e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto, essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione.

ART. 5 PROCEDURA DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo od uno dei suoi componenti in quanto tutti in merito delegati disgiuntamente; le eventuali rielezioni devono essere adottate dal Consiglio Direttivo in forma collegiale, devono essere motivate e potranno essere impugnate di fronte alla prima Assemblea utile dei soci.

3. Il Segretario cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci e provvede a comunicare all'interessato l'avvenuta ammissione.

4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5. Il recesso da parte del socio deve essere comunicato per iscritto all' Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

6. L' esclusione del socio è deliberata dall' Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- persistente violazione degli obblighi statutari

7. In ogni caso, prima di procedere all' esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati così come le quote e contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci, all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, godono dei medesimi diritti e doveri essendo la vita associativa ispirata al principio di uniformità del rapporto associativo e assenza di qualsivoglia forma di discriminazione.

2. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione.

3. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all' Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

4. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita e alle attività dell'Associazione.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

— l'Assemblea dei soci, Organo sovrano;



- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora eletto.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico nell'interesse dell'Associazione, previa esibizione di idonea documentazione.

ART. 8 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato munito di delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione. In particolare:

- approva il bilancio consuntivo e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- nomina, secondo il principio di libera eleggibilità, e revoca il Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dalla Legge, l'Organo di controllo anche monocratico a cui affidare le funzioni indicate all'art. 30 del DLgs 117/2017; delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera l'esclusione del socio su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui progetti e sulla programmazione delle attività future ;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e sullo scioglimento della stessa.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione con indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data e orario della prime e della eventuale seconda convocazione. Deve altresì essere affisso avviso nei locali della scuola al fine di permettere a tutti gli associati di avere conoscenza dell'Assemblea almeno quindici giorni prima della stessa. In difetto di formale convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o validamente rappresentata almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da svolgere in giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, purché superiore a due.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

9. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

10. La delibera di scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, Organo amministrativo, è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a venti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica un anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.



2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio. Altrimenti l'Assemblea può provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Per tali nomine, qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta dei presenti, nella seconda votazione la decisione è presa a maggioranza relativa dei presenti.

4. Al Consiglio Direttivo spetta:

a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio consuntivo secondo il criterio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di ricavi, avendo cura, nel caso in cui siano svolte attività diverse da quelle di interesse generale, di evidenziarne la natura secondaria e strumentale al suo interno, nonché predisporre, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;

c) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;

d) deliberare sulle richieste di nuove adesioni;

e) proporre programmi di attività;

f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o, in sua vece, del Vice Presidente, su richiesta di almeno due consiglieri e su richiesta del Direttore della Scuola di Musica.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio in prima convocazione e di almeno un terzo arrotondato per eccesso in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 3. Le votazioni si fanno per alzata di mano.

7. I verbali di ogni adunanza, redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Segretario, vengono conservati agli atti.

ART. 10 PRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di:

- presiedere l'Assemblea dei soci e le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4. In caso di sua assenza o impedimento, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

ART. 11 SEGRETARIO

1. Spetta al Segretario:

- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolgere le funzioni di tesoriere
- procedere all'annotazione dei nuovi associati e alla regolare tenuta del libro dei soci;
- procedere alla regolare tenuta dei libri verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo a cui potranno accedere i soci per prenderne visione presentando richiesta scritta essendo assicurata la pubblicità di tali atti, nonché conservare i documenti dell'Associazione.

ART. 12 NORMA FINALE

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione il patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo dell'Amministrazione preposta e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 13 RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente statuto, si rinvia alle norme del codice civile e alle altre norme vigenti in materia di associazionismo.



Allegato B) al Verbale dell'Assemblea ordinaria del 18/05/2022

Lista dei soci iscritti alla Riunione del 18/05/2022

Posizione	Nome
Presidente	Michellini Laura
Vicepresidente	Iuliano Roberto
Direttivo	Ascari Milena
Direttivo	Ciorici Dorina
Direttivo	De Marchi Paolo
Direttivo	Fiandaca Illuminata
Direttivo	Garuti Giuliano
Direttivo	Gasparini Cristina
Direttivo	Mosca Wendy
Direttivo	Panza Lorenza
Direttivo	Tavernelli Marina
Direttivo	Trevisi Fabrizio
Segretario	De Zaiacomo Eleonora
	Baraldi Andrea
	Baraldi Manuela
	Barbi Annalisa
	Cavallotti Carla
	David Manuel
	Frego Annalisa
	Mantoanelli Maurizio
	Papazzoni Arianna
	Pellicciari Simona
	Piva Roberta
	Tortora Carolina

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 14 GIU. 2022
N° 1062 Atti Privati Serie 3
€ 392,00

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

